

REGOLAMENTO DELLA XVI ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA

Art.1 Norme di riferimento

Il presente Regolamento in armonia con lo Statuto Nazionale, il Regolamento Nazionale, l'Atto Normativo diocesano, contiene le norme che presidono lo svolgimento dell'Assemblea Diocesana. Per ogni situazione non espressamente prevista, valgono le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento nazionale e nell'Atto Normativo diocesano.

Art.2 Assemblea Diocesana elettiva

L'Assemblea Diocesana è articolata, come previsto dal cammino assembleare, in tre momenti: gli Esercizi Spirituali, il convegno pubblico, l'Assemblea Diocesana elettiva.

L'Assemblea Diocesana elettiva provvede alla discussione e all'approvazione del Documento assembleare, alla elezione dei membri del Consiglio Diocesano e alla elezione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale dell'Azione Cattolica.

Qualora l'Assemblea diocesana ritenesse di non poter scegliere al momento i suddetti delegati, può dare mandato al Consiglio diocesano di provvedere in merito.

Art. 3 Il Documento assembleare

Il Consiglio Diocesano approva la bozza del Documento Assembleare sulla base del cammino assembleare svolto ai diversi livelli e dei materiali/documenti predisposti/approvati dallo stesso Consiglio, dalle equipe diocesane e dalle assemblee parrocchiali, a partire dal "Documento di lavoro per il cammino assembleare".

Gli emendamenti alle singole parti del Documento Assembleare potranno essere proposti collegialmente dalle associazioni territoriali, dai gruppi e movimenti riconosciuti ai sensi dello Statuto e dell'Atto Normativo o da singoli soci giovani e adulti e dovranno pervenire alla segreteria diocesana 3 giorni prima dell'Assemblea Diocesana.

Durante l'Assemblea Diocesana, una volta approvati gli eventuali emendamenti, si procederà all'approvazione complessiva del Documento assembleare triennale.

Art. 4 Costituzione dell'Assemblea

Le associazioni parrocchiali e interparrocchiali, i gruppi ed i movimenti, sono rappresentati all'Assemblea Diocesana dai delegati eletti regolarmente iscritti nell'anno associativo 2016/2017.

I nomi dei delegati all'Assemblea diocesana dovranno essere comunicati dalle Associazioni territoriali, dai gruppi e movimenti, alla segreteria diocesana, su moduli appositamente predisposti, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea diocesana.

Alle realtà territoriali che non avranno celebrato l'Assemblea e provveduto ad eleggere il Consiglio parrocchiale e/o i responsabili, per documentati e gravi motivi, potrà essere consentito soltanto su richiesta ed a giudizio della Presidenza diocesana, di inviare all'Assemblea Diocesana un solo rappresentante designato dalla realtà territoriale stessa e previa consultazione con il Parroco.

Per essere validamente costituita, all'Assemblea Diocesana dovranno essere presenti la metà più uno degli aventi diritto.

È opportuno che tutti i delegati all'Assemblea Diocesana siano presenti agli Esercizi Spirituali, previsti dal cammino assembleare, come momento imprescindibile di discernimento. I delegati non facciano inoltre mancare la loro presenza al convegno pubblico e abbiano cura di presenziare a tutti i diversi momenti dell'Assemblea Diocesana elettiva

Art. 5 Partecipanti all'Assemblea

All'Assemblea diocesana partecipano con diritto di voto, a condizione che siano regolarmente iscritti nell'anno associativo 2016/2017:

a) i consiglieri diocesani in carica; tutti i membri dei Consigli delle Associazioni territoriali ex art. 5 dell'Atto Normativo che hanno diritto di voto;

- b) un ulteriore delegato eletto dall'Assemblea parrocchiale per quelle associazioni che abbiano, compresa l'ACR, più di 50 soci;
- c) un rappresentante per ciascuno dei Gruppi riconosciuti ex artt. 6 e 7 dell'Atto Normativo Diocesano; nel caso di più gruppi appartenenti allo stesso territorio un solo rappresentante per territorio;
- d) i rappresentanti del MSAC in numero di 3 (tre), del MLAC, del MEIC e del MIEAC in numero di 1 (uno) per ciascuno;
- e) i rappresentanti dei Movimenti riconosciuti ex art. 8 dell'Atto Normativo diocesano in numero di 1 (uno) per ciascuno.

Non hanno diritto di voto i membri dei consigli parrocchiali o interparrocchiali cooptati.

All'Assemblea diocesana partecipano, inoltre, in qualità di uditori soci giovani e adulti, simpatizzanti, parroci e assistenti parrocchiali e diocesani

Art. 6 Presentazione delle Candidature

Proposte di candidature possono essere presentate:

- a) dalla Presidenza diocesana;
- b) dal Consiglio Parrocchiale o interparrocchiale, dai gruppi o movimenti;
- c) da almeno 30 soci firmatari, che abbiano compiuto il 14° anno di età e siano regolarmente iscritti nell'anno associativo 2016/2017.

Ciascun socio può dare la propria firma ad una sola candidatura per ogni lista.

Le proposte di candidature debbono pervenire, su appositi moduli predisposti, alla segreteria diocesana entro e non oltre le ore 24:00 del terzo giorno precedente l'Assemblea diocesana, a pena di esclusione.

Le liste dei candidati, preventivamente stilate, saranno consegnate ai delegati presenti all'inizio dei lavori assembleari.

Possono essere candidati tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età, siano regolarmente iscritti per l'anno associativo 2016/2017 e non si trovino in condizioni/situazioni non conformi a quanto previsto per gli incarichi direttivi dallo Statuto, dal Regolamento nazionale di attuazione e dall'Atto Normativo Diocesano, con il vincolo che non possono essere candidati nella lista giovani quanti abbiano già compiuto 30 anni.

Art. 7 Commissione elettorale

Il Consiglio diocesano istituisce la Commissione elettorale per la verifica dei poteri, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, per lo scrutinio e la stesura del verbale.

La Commissione elettorale provvederà alla compilazione di tre liste: una per i candidati adulti, una per i candidati giovani ed una per i candidati rappresentanti l'ACR.

Il giorno dell'Assemblea, ad ogni delegato, dopo opportuna verifica dei poteri, verrà consegnata, dalla Commissione elettorale, una tessera elettorale per approvare il Documento assembleare ed eleggere i candidati di tutte le liste

Art. 8 Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea ha inizio con la preghiera e prevede l'intervento di saluto di un rappresentante sia del Centro Nazionale sia della Delegazione Relazione, la relazione del Presidente Diocesano e le comunicazioni dell'ACR, dei settori giovani e adulti e della segreteria diocesana.

Prima dell'inizio dei lavori assembleari, il Presidente diocesano proporrà all'Assemblea la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea Diocesana.

L'Arcivescovo di Fermo interverrà durante i lavori dell'Assemblea Diocesana e presiederà la S. Messa, in cui sarà consegnato – in un apposito momento – il decreto di nomina ai Presidenti/Coordinatori Parrocchiali.

Il Presidente diocesano illustrerà il documento assembleare e gli eventuali emendamenti pervenuti (art. 3). Per l'approvazione del documento assembleare occorre la maggioranza dei delegati presenti in aula.

L'Assemblea terminerà con la preghiera e la proclamazione degli eletti al Consiglio Diocesano. Come previsto dal cammino assembleare, in una apposita data precedente all'Assemblea sarà promosso un incontro pubblico sul contributo dei cattolici alla vita civile, al quale è auspicabile la partecipazione di tutti i delegati.

Art. 9 Operazioni elettorali

Le operazioni elettorali si svolgeranno negli orari comunicati all'atto della convocazione dell'Assemblea Diocesana.

I delegati delle associazioni territoriali, dei gruppi e movimenti avranno diritto di voto se regolarmente aderenti all'AC per l'anno associativo 2016/2017.

Gli elettori voteranno in unica sezione, con tre seggi. Ciascun elettore dovrà presentare, al momento del voto, la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento.

Il voto è personale e segreto. Non sono ammesse deleghe nell'esercizio del voto.

Nelle schede elettorali saranno prestampati i nominativi dei candidati.

Si può esprimere sino ad un massimo di due preferenze fra i candidati di ciascuna lista.

Alla chiusura delle operazioni elettorali, il Presidente della Commissione elettorale toglierà i sigilli alle urne e inizierà lo spoglio delle schede.

A scrutinio ultimato il Presidente della Commissione elettorale proclamerà i risultati delle elezioni.

Risulteranno eletti sino a quattro candidati per ogni lista: i due candidati e le due candidate che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età, in caso di ulteriore parità si procederà all'estrazione.

Art. 10 Il Consiglio Diocesano eletto

Il Consiglio diocesano eletto sarà convocato, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente diocesano uscente per indicare, mediante votazione a scrutinio segreto, i nominativi di una terna da presentare all'Arcivescovo di Fermo per la nomina del Presidente Diocesano.

Il Presidente Diocesano nominato dall'Arcivescovo convocherà successivamente, entro 15 giorni, il Consiglio Diocesano per l'elezione dei membri di Presidenza, mediante votazione a scrutinio segreto.